



**INFORMATIVA AL DATORE DI LAVORO E A TUTTO IL PERSONALE  
DELL’AZIENDA SULLA “GESTIONE DEL LAVORATORE FRAGILE”**

Secondo l’art. 83 comma 1 del D.Lgs. n. 34 del 19/05/2020 “fino alla cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.”

Inoltre, ai sensi art. 26 comma 2 del DPCM del 17/03/2020, poi prorogato all’art. 74 del D.Lgs. n.34 del 19/05/2020, “ fino al 31 luglio” ... “ai lavoratori pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della medesima legge 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero...”

Pertanto si invita l’azienda ad informare i lavoratori che, se rientrano in questa categoria, devono rivolgersi al proprio medico curante (MMG) che, a loro tutela, potrà giustificare un periodo di allontanamento dal lavoro.

**Nei casi in cui il MMG non prescriva (o non possa prescrivere) il periodo di malattia, il lavoratore che ritenesse di dover segnalare una condizione di fragilità o di ipersuscettibilità per comorbilità rilevanti è invitato ad affettuare la richiesta di visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. – D.Lgs. 81/08 (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del Medico Competente.**



Si informa inoltre che, **per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero**, il Medico Competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la **visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i** (quella precedente la ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l' idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - **indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.**

Tale informativa è valida per il periodo di emergenza COVID-19 sul territorio nazionale.

Il Medico Competente

Dr.ssa Laura Zingaretti

Medico chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro  
SOSD Medicina del Lavoro

